



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 277
della Giunta comunale**

Oggetto: Esame ed approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2024, 2025, 2026, ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m..

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di **dicembre** alle ore **22:30 nella sala consiliare del Municipio di Madruzzo**, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

MICHELE BORTOLI	SINDACO
LORENZO CHISTÈ	VICESINDACO
CARLOTTA CHIELLINO	ASSESSORE
SARA SALVATI	ASSESSORE
NICOLA RICCI	ASSESSORE

Assenti:

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Martina Rizzi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Michele Bortoli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Oggetto: Esame ed approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2024, 2025, 2026, ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono state approvate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi e sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- con Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 è stato adeguato l'ordinamento contabile provinciale e degli enti locali alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- l'art. 49, nonché gli artt. 50, 51 e 52 della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano quali sono gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000 (Testo Unico degli enti Locali) che si applicano agli enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento mentre per quanto non richiamato si applicano le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale e provinciale;
- per gli enti locali trentini la nuova contabilità armonizzata è entrata in applicazione a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2017;

Richiamati i principi contabili generali, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2, allegati tutti del D.Lgs. 118/2011;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000 (Testo Unico degli enti Locali);

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Richiamato il disposto dell'art. 169 del D.lgs 267/2000, che testualmente recita:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.”;

Richiamato altresì il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/1 al D.lgs 118/2011 e in particolare:

- il punto 10.1 *Finalità e caratteristiche*, che recita: “*Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)*”;
- il punto 10.2 *Struttura e contenuto*, che recita: “*Il PEG assicura un collegamento con:*

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali”;

Visto in particolare che il piano esecutivo di gestione (punto 10.1 Principio contabile 4/1):

- ✓ “ha natura previsionale e finanziaria;
- ✓ ha contenuto programmatico e contabile;
- ✓ può contenere dati di natura extracontabile;
- ✓ ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ✓ ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ✓ ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.”;

Richiamato l’art. 11 del Regolamento di contabilità del Comune di Madruzzo, approvato con delibera consiliare n. 25 dd. 14.06.2018 che recita:

“1. Il Piano Esecutivo di Gestione è uno strumento di pianificazione esecutiva finalizzato alla realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell’ente, esplicitati nel D.U.P., attraverso la loro declinazione in obiettivi esecutivi ed attività gestionali, tenuto conto delle risorse necessarie per la loro realizzazione.

2. Il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) costituito dagli obiettivi di gestione e dall'affidamento degli stessi ai Responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell’ente, nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio responsabile.

3. In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l’attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell’ente.

4. Il Piano Esecutivo di Gestione deve consentire di affidare, per capitoli/articoli, ai Responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati nei macroaggregati di spesa e nelle categorie di entrata. Il Piano Esecutivo di Gestione ha quindi natura previsionale e finanziaria, contenuto programmatico, autorizzatorio e contabile.

5. Il Piano Esecutivo di Gestione si compone di:

- una parte programmatica, che contiene le linee guida, le regole e le modalità per l’attuazione dei programmi, definisce gli obiettivi esecutivi e ne indica i risultati attesi, individua le performance dell’ente;
- una parte finanziaria, che contiene:
 - a. la quantificazione delle risorse di competenza e a residuo per ogni esercizio del bilancio di previsione, destinate a ciascun programma ed a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultati attesi (budget di competenza);
 - b. per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell’esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (budget di cassa).

6. Il procedimento di formazione del Piano Esecutivo di Gestione inizia con la richiesta delle previsioni di entrata e spesa ai Responsabili dei servizi da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

7.Il Segretario coordina le fasi di predisposizione del P.E.G.. Coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun centro di responsabilità, i Responsabili dei servizi, sulla base delle direttive dell'organo esecutivo:

- provvedono a formulare gli obiettivi tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite ai programmi nel Documento Unico di Programmazione;
- elaborano la proposta di Piano Esecutivo di Gestione.

8.Il Piano Esecutivo di Gestione è approvato dalla Giunta comunale entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio. Qualora il Bilancio risulti approvato, ma il sistema di obiettivi ed attività debba ancora essere completato, è possibile provvedere all'approvazione del PEG contenente unicamente le risorse finanziarie e le risorse umane per ciascun centro di responsabilità, rimandando l'approvazione del P.E.G. contenente obiettivi ed attività, entro 40 giorni dall'approvazione del P.E.G. provvisorio.

9.Nelle more dell'approvazione del Bilancio previsionale in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, al fine di legittimare gli atti di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo esercizio finanziario, gli enti gestiscono le previsioni di P.E.G. incluse nell'ultimo documento approvato, per l'annualità di riferimento.

10.La delibera di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e tutte le delibere di variazione sono corredate da parere di regolarità tecnica del Segretario comunale e dal parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.”

Ricordato che:

- l'articolo 126 comma 3 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 stabilisce che spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti;
- l'art. 126 commi 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 prevedono che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. L'individuazione degli atti di competenza dei dirigenti viene effettuata con deliberazione della giunta comunale. Il comma 8 dello stesso articolo precisa che nei comuni privi di figure dirigenziali le disposizioni contenute nei commi precedenti si riferiscono al Segretario comunale ed estende ai Comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali.

Rilevato quindi che il P.E.G. è lo strumento di pianificazione esecutiva con il quale la Giunta Comunale individua le modalità operative di realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell'ente, esplicitati nel D.U.P., nel quale sono precise le attività gestionali e gli obiettivi di risultato affidati a ciascun responsabile di servizio, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro raggiungimento.

Dato atto che l'indicazione degli obiettivi di gestione costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. l'articolo 126 commi 2 e 8 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 nonché ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del medesimo Codice degli Enti Locali;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna, sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2024 -2026, la nota integrativa ed il Documento unico di Programmazione 2024-2026.

Visto lo schema del P.E.G. 2024 - 2026, composto:

- da una parte programmatica che individua le linee guida, le regole e le modalità di attuazione dei programmi, le competenze dei servizi, gli obiettivi generali da realizzare,
- da una parte finanziaria che quantifica le risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi;

Valutato di rinviare a separato provvedimento l'approvazione degli obiettivi specifici da attribuire a ciascun responsabile di servizio, nonché l'individuazione dei relativi indicatori di valutazione necessari alla verifica dei risultati conseguiti ed eventuali modifiche alle competenze di ciascun Responsabile anche alla luce della definizione degli obiettivi specifici.

Ritenuto di provvedere all'approvazione del Piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n.2, e coordinato con il regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n.2, e coordinato con il regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 14.06.2018, immediatamente eseguibile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare**, per i motivi di cui in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, **NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE**, composto:
 - da una parte programmatica che individua le linee guida, le regole e le modalità di attuazione dei programmi, le competenze dei servizi, gli obiettivi generali da realizzare,
 - da una parte finanziaria che quantifica le risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi;
2. **di rinviare** a separato provvedimento l'approvazione degli obiettivi specifici da attribuire a ciascun responsabile di servizio nonché l'individuazione dei relativi indicatori di valutazione necessari alla verifica dei risultati conseguiti ed eventuali modifiche alle

competenze di ciascun Responsabile anche alla luce della definizione degli obiettivi specifici;

3. **di dare atto** che l'indicazione degli obiettivi di gestione costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. l'articolo 126 commi 2 e 8 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 nonché ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del medesimo Codice degli Enti Locali (C.E.L.);
4. **di prendere atto** che la Giunta comunale potrà procedere ad eventuali variazioni al P.E.G. con proprie successive deliberazioni e che il presente PEG vale fino ad approvazione del successivo;
5. **di dare atto** che in caso di conflitti positivi o negativi tra i Responsabili dei servizi o tra i Responsabili e la Giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti, decide la Giunta medesima con propria deliberazione;
6. **di precisare** che nel caso l'atto programmatico di indirizzo non specifichi in carico al singolo responsabile una competenza, la stessa sarà considerata di competenza della Giunta comunale;
7. **di comunicare** il presente provvedimento ai Responsabili dei servizi;
8. **di dichiarare** la presente deliberazione eseguibile ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
9. **di comunicare** ai capigruppo consiliari il presente atto, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
10. **di dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 02.07.2010, n.104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Allegati: NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE – PEG 2024-2026

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

il Sindaco <i>Michele Bortoli</i>		il Segretario comunale <i>dott.ssa Martina Rizzi</i>
--------------------------------------	---	---

~ • ~ • ~

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.